

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9176 Anno 2021
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: SESSA GENNARO
Data Udienza: 02/02/2021

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; lette le conclusioni del Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza limitatamente alla disposta confisca, con revoca di essa.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 03/08/2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta, nell'interesse di (omissis), avverso l'ordinanza del precedente 15/07/2020, con cui era stata respinta l'istanza di dissequestro del fucile sovrapposto cal. 12, Beretta, matr. (omissis) e ne era stata contestualmente disposta la confisca.
2. Avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione e, per quanto utile, avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza di dissequestro del precedente 15/07/2020, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del (omissis), articolando quattro motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 - 2.1. Con il primo motivo lamenta l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 2, 28 e 30 della l. n. 157 del 1992 e 240, comma 2, n. 2 cod. pen. Nello specifico, premesso che il proprio assistito aveva definito con oblazione, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il procedimento a suo carico per i reati previsti dagli artt. 2, comma 1, e 30, comma 1, lett. h) e 2, comma 1, lett. c), e 30, comma 1, lett. b), l. n. 157 del 1992, ha sostenuto che il giudice gravato avrebbe erroneamente rigettato l'istanza di dissequestro, in quanto l'unica norma applicabile sarebbe quella di cui all'art. 28 della l. n. 157 del 1992, che prevede la confisca dell'arma solo in caso di condanna, sicché, essendo intervenuta, nel caso di specie, una pronuncia di proscioglimento per oblazione, non avrebbe potuto disporsi la confisca a norma dell'art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen. Ha aggiunto, poi, che sarebbe stato egualmente erroneo disporre la confisca dell'arma sul presupposto che era stata il mezzo per commettere il reato, in quanto questo non vi era stato, essendo intervenuta l'obiezione.
 - 2.2. Con il secondo motivo il difensore si duole dell'inosservanza e/o dell'erronea applicazione degli artt. 2, 28 e 30 della l. n. 157 del 1992 e 240, comma 2, n. 2 cod. pen., nonché della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che entrambi i provvedimenti reiettivi sarebbero illegittimi poiché non appare conforme al dettato normativo l'asserto che "la detenzione del fucile è vietata dal combinato disposto degli artt. 2, 28 e 30 della l. n. 157 del 1992", ove si consideri che tali norme non sanzionano l'illegittima detenzione dell'arma, ma il suo utilizzo, nel caso in cui avvenga per la caccia di specie protette.
 - 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ancora, la violazione degli artt. 666 e 667 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione, assumendo che il giudice gravato avrebbe disposto la confisca dell'arma nel provvedimento del 15/07/2020, in assenza di una richiesta, in tal senso, del pubblico ministero ed a fronte di un'istanza di dissequestro difensiva e aggiungendo che, dopo che tale circostanza era stata dedotta con l'opposizione ai sensi degli artt. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., l'anzidetto giudicante avrebbe confermato l'originario provvedimento con un'ordinanza - quella del successivo 03/08/2020 - del tutto priva di motivazione, con la quale, peraltro, non era stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
 - 2.4. Con il quarto motivo, poi, il difensore si duole della lesione del contraddittorio e del diritto di difesa sub specie di violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., sostenendo che il rigetto, con decreto, dell'opposizione proposta ai sensi degli artt. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen. è consentito solo ove la stessa sia inammissibile perché manifestamente infondata o costituente mera riproposizione di altra richiesta già

respinta, atteso che negli altri casi deve avvenire con ordinanza, in esito a un contraddittorio e traendo da tale assunto la conclusione che l'elusione di tale garanzia - riscontrabile nel caso di specie - vizia di nullità il provvedimento reiettivo.

2.5. Da ultimo, aggiunge che, ove si ritenesse che i provvedimenti gravati costituiscono integrazione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per oblazione o che, comunque, possano essere impugnati in grado di appello, il proposto gravame deve essere inteso come impugnazione immediata ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di doglianza è fondato. Il ricorrente lamenta che il giudice adito avrebbe erroneamente rigettato l'istanza di dissequestro del fucile di sua proprietà, in quanto, nel caso concreto, troverebbe applicazione il disposto dell'art. 28 della l. n. 157 del 1992, che prevede la confisca delle armi utilizzate per la caccia non consentita di specie protette solo in caso di condanna, con l'ulteriore conseguenza che risulterebbe illegittima anche la confisca della res disposta ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 2,, cod. pen., all'esito di un giudizio definito con pronuncia di proscioglimento per intervenuta oblazione.

Tale censura risulta fondata, essendo stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale questo Collegio ritiene di aderire, che «In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall'art. 28, comma 2, legge 11 febbraio 1992, n. 157, non può essere disposta in caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta oblazione» (in tal senso Sez. 3, n. 3301 del 19/10/2017, dep. 23/01/2018, Pansardi, Rv. 272154; così anche Sez. 3, n. 11580 del 04/02/2009, Chirico, Rv. 243017).

D'altro canto, appare corretta anche l'ulteriore deduzione formulata dal ricorrente con il medesimo motivo, con cui si lamenta, segnatamente, l'erroneità della confisca in quanto disposta sul presupposto che l'arma fosse stata il mezzo per commettere il reato, costituendo principio recepito in sede di legittimità quello secondo cui «In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate non può essere disposta per il reato di abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita» (in tal senso Sez. 3, n. 27265 dell'08/06/2010, De Melo, Rv. 247930).

2. L'accoglimento del primo motivo di doglianza è assorbente rispetto al vaglio del secondo, che, pertanto, non sarà oggetto di specifico scrutinio.

3. Egualmente assorbiti devono ritenersi, in linea di principio, gli ulteriori due motivi di doglianza, con riguardo ai quali, tuttavia, il Collegio non può esimersi dal rilevare - come dedotto da parte ricorrente - che il provvedimento dispositivo della confisca dell'arma (datato al 15/07/2020) è stato adottato dal giudice dell'esecuzione senza che fosse stata avanzata una richiesta in tal senso della parte pubblica, la qual cosa lo rende affetto da nullità assoluta, ritenendosi condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (così Sez. 3, n. 10108 del 21/01/2016, Barcia e altri, Rv. 266714, nonché Sez. 1 n. 2939 del 17/10/2013, dep. 22/01/2014, Deuscit, Rv. 258392, Sez. 1, n. 29203 del 23/05/2013, Serino, Rv. 256793, Sez. 1, n. 11766 del 28/02/2012, Ielata, Rv. 252295 e Sez. 1, n. 42308 dell'11/11/2010, Ratini, Rv. 249024).

Per altro verso, deve osservarsi ancora che risulta viziata da nullità anche l'ordinanza del successivo 03/08/2020, con cui lo stesso giudice dell'esecuzione ha respinto l'opposizione avanzata dalla parte privata avverso l'ordinanza del precedente 15/07/2020, essendo stato emesso il provvedimento de quo con procedura de plano al di fuori dei casi in cui ciò è consentito ex lege, ove si consideri che l'opposizione

concretamente azionata non risultava inammissibile, né costituiva mera riproposizione di una precedente richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi.

4. Alla luce delle considerazioni complessivamente esposte, l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, il 03/08/2020 e quella emessa dalla medesima Autorità giudiziaria il precedente 15/07/2020 devono essere annullate senza rinvio e, per l'effetto, deve disporsi la restituzione in favore dell'avente diritto dell'arma in sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del G.i.p. di Treviso del 15 luglio 2020 e ordina la restituzione all'avente diritto dell'arma in sequestro.

Così deciso il 02/02/2021